14

P E R

Li Partecipanti delle 18. Carate, ſul dazio delle Correture

C O N T R O

Quelli delle 12. Carate.

COMMISSARIO

Regio Conſigliere Signor D.Nicola Veſpoli.

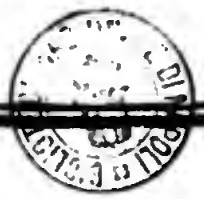

Appreſentando il Regio Fiſco, come ſucceduto ne' dritti, e beni degli eſpulſi Geſuiti, due partite ſul Dazio delle Correture, una nelle diecioctto carate, e l'altra nelle dodeci, ſtimò per queſto ſuo intereſſe, precedente riſoluzione della Suprema Giunta degli Abuſi, di richiamare nella Giunta ſudetta tutti gli atti fabricati per le varie controverſie da tempo in tempo occorſe per queſto Dazio, e per aſſicurarſi del fruttato, volle, che ſi faceſſe in Demanio, deſtinando per Amminiſtratore D. Bernardo Buono, con ordine di ripartirſi i proventi tra l'Intereſſati con giuſta proporzione de' loro Capitali (1).

(1) *Avendo il Re riſoluto, che del Dazio delle*

Di queſta determinazione, che porta l' epoca de' 13. Luglio 1775. ſi dolſero alcuni de' Partecipanti, che ſeguendo il ſolito ſtile avevano con particolari Affitti diſpoſto delle loro rate per un novennio. La Giunta ne fece rappreſentanza alla M. del Re, e ne riſultò a' 31. Agoſto dell' iſteſſo anno il ſeguente Diſpaccio.

Vuole il Re, che reſti ferma la ſua Sovrana Riſoluzione, e che tale Arrendamento ſi amminiſtri da D. Bernardo Buono per un' anno dal primo del cadente Agoſto: ſe ne depoſitano i frutti in pubblico Banco per ripartirſi a ciaſcun Inte-

---

delle Correture, in cui ha particolar intereſſe l' Azienda d' Educazione, ſi deſtini per un' anno da incominciare al primo del venturo Agoſto Amminiſtratore D. Bernardo Buono, il quale per mezzo delli Officiali, che tiene per l' eſazione de' Regj Cenſali, ne faccia far l' eſazione con libri, e regiſtri, come fa per li cenſali medeſimi; e che intanto ſe ne ripartiſcano ai Conſignatarj intereſſati i Proventi con giuſta proporzione de' loro Capitali. Nel ſuo Real nome lo prevengo a U.S. Illuſtriſſima per notizia, e governo del Tribunal della Camera. Palazzo 13. Luglio 1775. = Giovanni Goyzuetta = Signor Marcheſe Cavalcanti.

Intereſſato per es & libram *proporzionatamente ai loro crediti, da un Computiſta da eliggerſi nella maniera, che convenga col conſenſo dell' iſteſs' Intereſſati, e non ſi abbia alcun conto dell' ultimo affitto, che ſe n'è fatto.*

E fin quì abbiamo due Regali Diſpacci, uno de' 13. Luglio, l'altro de' 31. Agoſto 1775., il primo, che ordina il ripartimento con giuſta proporzione de' loro capitali; il ſecondo *per es, & libram* proporzionatamente ai di loro crediti, corriſpondenti l'uno, e l'altro ai principj di proporzione, ed a quella miſura, che deve tenerſi in ſimili caſi, perchè ciaſcuno non reſta pregiudicato in quella porzione di Dritto, che rappreſenta.

Non ſi fermò quì la facenda: credette il Regio Fiſco, che non coſtando de Capitali dell' Intereſſati nelle dieciotto carate doveſſero queſti, obbligarſi ad eſibire i documenti, e frattanto, che a tutti ſi pagaſſero le rate delle annualità, come ſi trovano notate nel libro del Computante eſibito al Fiſcale, e ciò ſenza pregiudizio del Fiſco, e dell' Intereſſati.

La riſoluzione della Giunta degli Abuſi, fu uniforme all' idea Fiſcale, ed uniforme fu il Sovrano Oracolo ſulla rappreſentanza della

Giun-

Giunta medeſima ſu queſto propoſito.

Vedutiſi l'Intereſſati ſpogliati di fatto, e privati del quaſi poſſeſſo, in cui erano delle intere loro reſpettive annualità, ſecondo i particolari affitti, e pregiudicati ſul punto del ripartimento rimeſſivo ad un libro apparente, di cui mai ſi era tenuto alcun conto, produſſero contro l'iſtanza Fiſcale, ed il voto della Suprema Giunta le nullità, allegando in eſſe i motivi di fatto, e di dritto, che giuſtificavano il di loro aſſunto, contro l'idea del Fiſco.

Furono queſte nullità, ſinodalmente diſcuſſe nella Giunta medeſima, e trovateſi troppo ſuſſiſtenti, con Diſpaccio de' 24. Maggio 1778. il Re ſpiegò la ſua volontà, non ſolo riguardo al ripartimento da farſi, ma riſpetto ancora ai Tribunali, che nelle controverſie attinenti al Dazio, e negli Affitti doveano procedere. *Nel tempo iſteſſo* (ſono le parole del reſcritto), *che il Re ha riſoluto, che la Cauſa della denuncia ſul Dazio delle Correture, la quale per la prerogativa, che ha la Giunta degl' Abuſi, di avvocare a ſe tutte le Cauſe, in cui vi ſia intereſſe dell' Azienda di Educazione, trattavaſi nella Giunta ſudetta, paſſino nuovamente alla Camera della Summaria nello ſtato, in cui ſi trova nella Giunta degli Abuſi, diſpenſando per queſta*

queſta volta S. M. alla prerogativa di eſſa Giunta : e che dalla ſteſſa Camera, ſi proceda ſubito ſul ripartimento, da farſi tra tutt' i Partecipanti di tutto il depoſito del prodotto, durante l' Amminiſtrazione tenutane dalla Giunta degli Abuſi . E' venuto S. M. a permettere , che pendente la cauſa della Denuncia in Camera , l' affitto del Dazio, ſi continui a fare in Conſiglio; Ben inteſo che ſi facci l' Affitto di tutto il Dazio in ſano, con accenderſi la Candela, col ripartirſi il prodotto per es , & libram *a tutt' i Partecipanti , e coll' intervento in tutto del Fiſcale della Giunta degli Abuſi per l' intereſſe , che vi ha l' Azienda di educazione , e cio ſenza pregiudizio della ſteſſa Azienda.*

Per eſecuzione di queſto Real Diſpaccio, procedè la Camera della Summaria al ripartimento delle quantità pervenute a tutto Maggio 1778., dall' Amminiſtrazione di Bernardo Buono ; Ma quello non fu un ripartimento Legale *per es, & libram* , e con giuſta proporzione ſecondo la mente del Re , fu un ripartimento, dove non furono affatto inteſi l'Intereſſati delle dieciotto Carate, fatto ſecondo il piano ideato da Deputati , ch' erano del numero degl'Intereſſati nelle dodeci, i quali è da credere (come il fatto dimoſtra) , che lungi

gi dal darſi carico dell' intereſſe comune, penſarono, ſolo a far la propria Cauſa, niente curando il pregiudizio, che ne veniva ai Partecipanti delle dieciotto Carate; In fatti la Camera, ſeguendo queſti lumi, ripartì il fruttato, non come dovea per giuſtizia, ma ſecondo il piano erroneo de' Deputati, e tenne queſta miſura, non ſolo nel dividere il netto ritratto, dedotti gl' eſiti, ma anche nelle ſpeſe, caricando più del dovere quelli delli dieciotto, mentre meno del dovere ſi dava loro di frutto.

Le ſumme pervenute per tutto il meſe di Maggio del 1778. erano in tutto ducati 22890. 21. Da queſti ſe ne deduſſero per ſpeſe, ed altro ducati 7526. 77., ſicchè reſtarono netti ducati 15363. 44.

Nel dividerſi queſta ſumma, ſi preſe norma, ſecondo i lumi dati da Deputati, da quei ſteſſi libri, ch' erano preſſo D. Giuſeppe Calandra Computante, uno antico del 1651., e l'altro più moderno, eſibiti altra volta al Fiſcale, contradetti nelle nullità propoſte, e riputati di niun vigore dalla Giunta iſteſſa, in grado delle nullità ſudette. Si vidde da queſti libri, che allora l'annualità deſignata di detto Dazio, era in ſumma di ducati 6509., de' quali ducati 2966. 78. ſi trovavano deſcritti in beneficio de' Parteci-

tecipanti delle dodeci Carate, e li reſtanti ducati 3542. 22. in beneficio de' Partecipanti delle dieciotto, per li quali mancava il riſcontro de' loro riſpettivi Capitali.

Con queſta regola ſenza rifletterſi a quello, che i Deputati troppo ſapevano, cioè che la deſcritta ne' libroni, era un' annualità apparente, era un apparente ripartimento, da che gl'Affitti ſi facevano particolarmente da ciaſcun Intereſſato in quella maniera, che meglio poteva convenire, ſi ripartirono li ducati 22890. 21. e ſe ne diedero alli Partecipanti delle dodeci carate ducati 10433. 25. quando ne dovevano avere per giuſta proporzione doc. 9156., e ducati 12456. 87. a quelli delli dieciotto Carate, quando atteſo il numero maggiore del terzo delle Carate, ne dovevano riportare ducati 13734.

Per le ſpeſe poi ſi tenne un ſiſtema diverſo, e più irregolare, ed improporzionato del primo. Se ne caricarono trè quarti in danno de' Partecipanti delle dieciotto, ed uno in danno di quei delle dodeci, vale a dire, che *quoad onus* delle trenta carate ſe ne fecero quattro parti, e quelli delli dodeci ſi fecero contribuire per ſette, e mezze, cioè per quarto, mentre ſi facevano godere del fruttato, quaſi eguale a quelli delle

dieciotto: tanto giocò in queſto ripartimento l'intereſſe privato de' Partecipanti delle dodeci carate. *Fol....*

Eſſendoſi dal S. C. a tenore dell' ultimo Reale Diſpaccio proceduto all'affitto di queſto Dazio, ed eſſendo pervenuti in queſto fratempo altri ducati 1885., reſiduo dell'Amminiſtrazione di D. Bernardo Buono, per li meſi di Giugno, e Luglio, comparvero i Partecipanti delle dieciotto Carate, e come erano ſtati di gran lunga pregiudicati nel ripartimento eſeguito dalla Regia Camera, domandarono non ſolo, che i ſudetti duc. 1885. ſi fuſſero ripartiti per *es & libram*, e ſecondo il numero delle reſpettive Carate, ma che in avvenire per le quantità pervenienti dall'affitto, ſi aveſſe dovuto tenere l'iſteſſa miſura, e che ſi fuſſero emendati i pregiudizj fatti alli Partecipanti delle dieciotto Carate, col ripartimento ſeguito nella Camera della Summaria.

Conoſcendo l'Intereſſati delle dodeci Carate la giuſtizia di queſta domanda, per tirare la coſa alla lunga, propoſero la queſtione di Tribunale, domandando, che doveſſe procedere la Regia Camera, tanto per le oppoſizioni, che ſi facevano contro il primo ripartimento, quanto per il ripartimento da farſi per li du-

cati

cati 1885. reſiduo del primo; E non difficultando di doverſi procedere dal S. C. per lo ripartimento dell' eſtaglio, preteſero doverſi un tal ripartimento regolare a norma di quello, che ſi fece in Camera.

Pendente la quiſtione di Tribunale, come ſi aveva premura da taluni Intereſſati di ripartirſi il quadrimeſtre dell' eſtaglio, eſſendo imminente le ferie Natalizie, ſi andò a provvedere avanti al Regio Conſigliere Signor D. Nicola Veſpoli Commeſſario, il quale inteſe le Parti, interpoſe il ſeguente Decreto.

Per Dominum Militem RR. D. Nicolaum Mariam Veſpoli Regium Conſiliarium, & Commiſſarium, Viſis actis, retroſcripto Memoriali, conſenſu in calce ipſius præſtito per magnificum Doctorem D. Nunzium Gambardella Procuratorem Illuſtrium partecipantium ex duodecim Caratis, Partibus auditis, proviſum, & decretum eſt, quod moneantur partes ad audiendam proviſionem faciendam per S. R. C., ſuper hinc inde deductis circa modum repartitionis; Et interim citra præjudicium jurium partium, & ne impediatur pro nunc perceptio fructuum intereſſe habentibus, etiam attento imminenti tempore dierum feſtivarum Sanctæ Nativitatis Domini, & dummodo non inducatur in exemplum, extaleum perventum ex

cauſa currentis affictus, repartiatur ſervata forma repartimenti alias facti de ordine Regiæ Cameræ. Verum non fiat aliud repartimentum, niſi viſo exitu proviſionis prædictæ, & in caſu ſuccumbentiæ partecipantium duodecim Caratarum ex fructibus iiſdem inpoſterum debitis, reficiatur minor ſumma, virtute præſentis Decreti ſoluta aliis partecipantibus, hoc ſuum, & expediantur ordines = Veſpoli.

Queſto fu un decreto *per modum proviſionis*, che non ſolo, non alterò punto la ragione de' Partecipanti delle dieciotto Carate, ma dimoſtra il gran conto, che ſe ne fece, fino a legare quelli delle dodeci coll' obligo di rifare a quelli delle dieciotto, il dippiù eſatto in caſo di ſuccumbenza. Non ſi dovea fare altro ripartimento ſecondo la lettera del decreto, ſe non dopo la deciſione della cauſa, ciò non oſtante preſa l'occaſione delle Ferie Paſquali, li Partecipanti delle dodeci incalzarono le loro iſtanze per un ſecondo ripartimento, e quantunque la cauſa, non ſi fuſſe ancora deciſa, l'ottennero ſotto il dì 24. del corrente meſe di Marzo, colle ſteſſe clauſole contenute nel decreto interpoſto nel primo.

Dovendo oggi eſaminare il S. C., e decidere del modo, come regolarmente ſi poſſano, e deb-

debbano ripartire le quantità pervenienti dall' affitto , credono gl' Intereſſati delle dieciotto Carate , fidati nella giuſtizia della lor Cauſa, che non ſi poſſa uſcire da quelle regole di proporzione , che miſurano il fruttato dalla rata di dritto , e di proprietà , che ha ciaſcuno in queſto Dazio.

Il loro aſſunto in breve è queſto. Il prezzo di queſto Dazio fu ripartito in trenta Carate eguali di ducati 1000. per ciaſcheduna. Eglino ne godono dieciotto, dunque debbono avere tanto di più di frutto , quanto il numero di dieciotto è maggiore di quello delle dodeci.

Per meglio comprendere queſto aſſunto, biſogna ripetere la coſa dall' alto . Era queſto Dazio in mano della Città : Le urgenze del Regno l' induſſero ad alienarlo , il ſuo fruttato era allora di annui ducati 3000. : Per agevolarne la vendita ſi pensò nell' anno 1500. ripartirne il prezzo in trenta carate : non ſi trovarano Compratori, che per dieciotto Carate, il biſogno del denaro era preſſante , ſicche s' alienarono queſte dieciotto Carate, regolandoſi il prezzo della rendita al dieci per 100., e le altre dodeci reſtarono in potere della Città, *Fol*...ne ſi alienarono prima dell' anno 1625.

In quel tempo il fruttato del Dazio era creſciu-

to

to a ſegno, che la Città per le ſole dodeci Carate, ne percepiva annui ducati 3000., allora fu, che per altri ſuoi biſogni, le diede *in ſolutum* per ducati 75. mila a ſuoi Creditori alla ragione del 4. per 100. Come ſi rileva dall' atto del poſſeſſo, che ſe ne diede ſotto il dì 7. Maggio dell' anno 1626. (1),

Ed

(1) *Fol. 9. ad 15. Proc. 2. volum. Act. ſequ. affictuum in benef. D. Honuphrii Cuomo. Ammora. Baſile.*

Ex proviſione facta per D. Camillum de Marra Præſidentem Regiæ Cameræ, & Commiſſarium ſpecialiter Delegatum per Suam Excellentiam in Cauſis hujus Fideliſſimæ Civitatis Neapolis, & in preſenti negotio. Porteriis dictæ Civitatis, ſignificamus qualiter per præfatum Dominum Delegatum fuit interpoſitum ſubſcriptum Decretum tenoris ſequentis vz. Die 7. Maii 1626. Neap. Per D. Camillum de Marra Præſidentem Regiæ Cameræ Summariæ, & Commiſſarium ſpecialiter delegatum per Suam Excellentiam in Cauſis hujus Fideliſſimæ Civitatis Neapolis, & in præſenti negotio &c. Viſis Fidibusacceptationum inſolutum dationum factarum ſuper Gabella nominata LE DODICI DELLE TRENTA Carate del buon dena-

Ed ecco in due diverſi tempi alienate l' intiere trenta Carate, cioè dieciotto nell'anno 1500., e dodeci nel 1625. , e da quì nacque la denominazione de' Partecipanti delle dieciotto , e degl' altri delle dodeci Carate . Nella Rubrica de'primi, furono compreſi tutti coloro , che

---

denaro , ſeu le sbarretelle , qui exigitur in locis , ſeu sbarris nominatis di Santo Antonio , Caſanova, e Ponte della Maddalena per infraſcriptos ejus Creditores , pro infraſcriptis eorum Capitalibus aſcendentibus ad ſummam ducat: ſeptuaginta quinque mille , & retrovenditionibus factis pro eiſdem *capitalibus in beneficium dictæ Civitatis annuorum introituum , quos tenebant cum ea ad ſex per centum , ſervata forma minutarum ordine S.E. ejuſque Collateralis Conſilii confectarum , & ordinatum haberi pro ſtipolatis, virtute decreti interpoſiti ſub die* 16. *Decembris* 1625. , *ac approbatarum , mediante alio decreto ipſiuſque Domini Delegati interpoſito ſub die* 17. *dicti Menſis Decembris pro exequtione dicti Decreti Collateralis Conſilii , fuit proviſum , & decretum , quod conſignetur (pro ut præſenti decreto conſignari mandamus , dictis Creditoribus Fideliſſimæ Civitatis Neapolis* pro infraſcriptis ratis) poſſeſſio

che a titolo di Compra, acquiſtarono nel 1500. e nell' altra de' ſecondi, coloro, che nel 1625., n'ebbero la dazione *in ſolutum*.

Farà meraviglia che le dieciotto Carate nell'anno 1500. fruttavano ducati 1800., che furono comprate al 10. per 100. per duc. 18.mila; Che le dodeci Carate nell'anno 1625.fruttavano

---

ſeſſio cum rata dominii, & adminiſtrationis ſupradictæ gabellæ Sbarritellarum *a primo die præſentis Menſis Maii in antea cum pactis, & clauſulis in eiſdem minutis contentis*, & proinde liceat, & licitum ſit eiſdem Creditoribus, & cuilibet ipſorum pro ejus rata exigere ſeu exigi facere in locis *prædictis, ut ſupra mentionatos directus ſolvi ſolitos pro dicta Gabella, ut ſupra mentionata, juxta formam capitulorum dictæ Fideliſſimæ Civitatis, & expediantur proviſiones pro conſignatione poſſeſsionis prædictæ, pro qua accedat præfatus Dominus Delegatus hoc ſuum &c.* = *Camillus de Marra* = *Decius Romanus actuarius aſſumptus* = *Creditores ſunt* v3. D. Antonio Carmignano per ſe, e ſuoi Figli ducati 34091. tt. 4. 10., Iſabella de Sangro ducati due mila, Ceſare Carmignano ducati undecimila, e cinquecento. Eſtaurita di S.Felice

vano tanto, quanto rendeano l'intiere trenta nell' anno 1500., e che furono date *in ſolutum* al 4. per 100.; Ma finiſce la meraviglia nel rifletterſi, che il denaro nell'anno 1625. era creſciuto, e creſciuto in conſeguenza il prezzo, e la rendita de' Dazj, e de' corpi, ſicchè quello, che ſi valutava nell' anno 1500. al 10. per 100., nell' anno 1625.; per eſ-

 ſer

---

lice de' Carmignani ducati mille quattrocento cinquanta. Monte di Carmignani ducati cinquemila cinquecento cinquanta. D. Giovanni Battiſta Piſanello ducati duemila, e cinquecento. Gio: Battiſta D. Franceſco, e Vito Piſanelli ducati mille cinquecento trenta. D. Gio: Antonio d' Auliſio docati duemila, e cinquecento. Andrea Carmignano ducati ottomila trecento ſettant' otto, e grana 10. Eufemia Baltrana, Gio: Vincenzo, e D. Geronimo Stramboni ducati quattromila. Gio: Vincenzo, e D. Geronimo Stramboni ducati mille, e cinquecento. *Tutti ducati ſettantacinquemila = Camillus de Marra. Pro cujus decreti exequtione fuit inſtatum ordinatas proviſiones expediri debere; Et propter vobis ut ſupra jam dictis, inſolidum commendamur, & mandamur, ut habi-*

ſer creſciuto il denaro, e per la premura de creditori d' eſſere ſoddisfatti fu ragguagliato al 4. per 100. . E da ciò derivò il divario grande tra l' una , e l' altra alienazione ; ma queſto divario, niente alterò il dritto di proprietà da ciaſcuno acquiſtato. Acquiſtarono, è vero, a molto maggior prezzo li Creditori della Città nell' anno 1625. le di loro carate,ma queſto prezzo maggiore, non dà loro maggior Dritto , non fà che poſſono rappreſentare di proprietà, più che dodeci carate , non fà che poſſono pretendere più di frutto, che il corriſpon-

---

habitis , & viſis præſentibus quis veſtrum fuerit requiſitus, conſignet , & conſignare debeat ſupradictis Creditoribus poſſeſſionem ſupradictæ Gabellæ Sbarritellarum, ſeu le dodeci carate del buon denaro *ſervata forma dicti præinſerti decreti ; ſtantibus prædicti adimpletis juxta decretorum prædictorum dans , & concedens &c. mandansque &c. inſuperque , Neap. die 7. Maii* 1626. = *Camillus de Marra ; Facta ſunt debita notamenta in libris Fideliſsimæ Civitatis Neap. die* 8. *Maii* 1626. = *Alifante Scriba* = *Proviſio pro conſignanda poſſeſſione præſcripta præinſerti decreti , ut ſupra &c. Detius Ramanus actuarius aſſumptus.*

riſpondente, al numero delle Carate da loro acquiſtate: Siccome per lo contrario, alli Partecipanti delli dieciotto, quantunque aſſai meno fuſſe loro coſtato l'acquiſto, non può negarſi la rendita, a miſura del numero delle Carate, che acquiſtarono, come la godeano al tempo, che le dodeci Carate, erano in potere della Città.

Non ſi deve andare dietro al prezzo, che ſi è pagato in tempi, ed in circoſtanze diverſe, e da diverſi Compratori, ſi ha da badare, quando ſi tratta di coſa venduta a molti, a quella parte, che ciaſcuno acquiſta, e ſecondo la rata del Dritto, e di proprietà di ciaſcuno, ſi ha da diſtribuire il fruttato.

L'Intereſſati delle dieciotto Carate, hanno di proprietà per dieciotto parti, quelle delle dodici, ne hanno per dodici; dunque, perchè il ripartimento corriſponda all'acquiſto, del fruttato ſe ne hanno da fare 30. porzioni, dieciotto per li primi, dodeci per li ſecondi. Queſto è dividere *per es*, *& libram*, queſto ſi chiama ripartire con giuſta proporzione, come replicatamente la Maeſtà del Re ſi ſpiegò ne' ſuoi Diſpacci, e come la giuſtizia, e le leggi richieggono.

Dove ſi è inteſo ancora, che di trenta Caratarj eguali nel Dritto, e nell'acquiſto di mil-

le in figura, dodeci Caratarj abbiano da riportare ducati 456. e li dieciotto ducati 544., come ſi praticò nel ripartimento fatto eſeguire dalla Regia Camera, e nelli due ultimi *per modum proviſionis*.

Qui non ſi trova ne Aritmetica, ne proporzione Geometrica, non è a miſura del Dritto di ciaſcuno, ne corriſpondente al numero delle Carate. Per corriſpondere al Dritto, alla proprietà di ciaſcuno, ed al numero delle Carate, li Partecipanti delle dieciotto, ne doveano avere ducati 600. quelli delli dodeci, ducati 400. Queſta è la regola, che dovea, e dee tenerſi, quando ſi vuol proporzionare all' intereſſe di ciaſcuno, la rata dell' affitto.

L' eſtaglio ſecondo l'ultimo affitto, fatto a norma degli Ordini Reali, è di annui ducati 15385. 96. A proporzione ripartendoſi, ne ſpettarebbero a Partecipanti delle 18. Carate ducati 9231. 57, a quelli delle 12. ducati 6158. 38. Secondo li ripartimenti di ſopra notati, alli primi verrebbero a darſi, per l' intiera annata ducati 8423. 55. e li ſpetterebbero ducati 9231. 59., dunque verrebbero a perdere in ogn' anno, niente meno che l'importante ſomma di ducati 803., e grano 1.

Que-

Queſta è dimoſtrazione , e li Partecipanti delle dodici Carate la capiſcono troppo , ma per isfugirne la forza, ſi attaccano in primo luogo, ai ſuppoſti antichi libroni del Computante, che portano una diviſione diverſa del fruttato ; e come ſi ſono avveduti , che trattandoſi di andar contro all' evidenza , e ad un conto chiaro due , e tre fan cinque , è inutile ricorrere a quel fonte: ſi ſono appigliati in ſecondo luogo al partito d' impugnare il titolo ai Partecipanti delle dieciotto Carate , e prendono motivo di contraſtarlo , *ex quo* non ſi veggono deſcritti in que' libri i loro Capitali.

Per quello, che ſi dice de' libroni, la riſpoſta è facile : Quando anche fuſſero ſagroſanti , e conteneſſero il vero prodotto del Dazio, ficcome ciaſcuno faceva il ſuo affitto particolare, per quella rata che rappreſentava , ſi avrebbe da rifondere il meno , che percepivano quei de'dieciotto, al convenuto da loro con particolari affittatori , e conſeguentemente, ſi dovrebbe riguardare, come un fruttato corriſpondente alle loro convenzioni , e non già come proporzionato al loro dritto, in confronto di quello delle dodeci Carate , e ſi ha da credere così, perchè quando non da particolari

ri affitti, mà da un' affitto insano dell' intiero Dazio derivasse quel fruttato, avrebbe dovuto necessariamente dividersi *per es*, *et libram*, e delli ducati 6509. ch'appariscono notati in que' libri, darsene (così richiedendo la regola di proporzione) docati 3906. all' interessati delle 18. Carate, e docati 2603. a quelli delle 12.. Ma che occorre andare dietro a que' libri, che in sustanza si riducono a semplici cartole, ed a notamenti ideali, nati dalle circostanze di que' tempi? Se si ha da eseguire il vero, e quello che costantemente si è praticato in questo Dazio; Il vero è, che ciascuno Interessato per quella parte di Dritto, che ci rappresentava, ne faceva particolare affitto, in quel modo che meglio poteva convenire; e con quella migliore offerta, che le riusciva avere: nè mai da' que' libri, si seppe il vero fruttato, tanto vero, che richiesto il preteso Computante Calandro di ordine del S. C., ad individuare le quantità, che ciascuno interessato percepiva, per ragion di fruttato, *dixit nescire*, e la sua fede fu concepita in questi precisi termini a' 9. Luglio 1776. *Fol. 277. a t. Proc. 2. volum. affectuum in beneficium D. Honuphrii Cuomo.*

Il

Il fruttato , che ne percepiſcono i ſudetti magnifici Partecipanti , per le di loro rate , a me non è noto , giacchè l'affitto delle di loro partite eſſi lo fanno con albarano generale coll' Affittatore , ſiccome ſempre ſi è praticato per la facoltà , che tengano della rata di dominio , ed Amminiſtrazione delle di loro partite , quale Albarano ſi preſenta nel S. C., dal quale ſi avvalora col decreto di exequatur, *per darſi il poſſeſſo a detto affitto . Li pagamenti reſpettivi annuali ſi fanno da eſſo Affittatore per Pubblico Banco a Partecipanti , o loro Aſſegnatarj , onde da dette partite di Banco (non già dal libro del* 1651.) *appare tuttocciò , che contribuiſce detto Affittatore a medeſimi, per l'intiero importo di tutto il carico di detto Dazio .*

Era dunque una pura apparenza , quello che ſi trova ſcritto ne' libri preſſo Calandra ; ed erano ſemplici formalità gli affitti , che ſi facevano confirmare dal S. C. . Ciaſcuno Partecipante , faceva coll' Affittatore la ſua convenzione particolare , e ſecondo quella tal convenzione , e non già ſecondo il libro, o l'affitto , che ſi preſentava in Conſiglio , ne eſiggea il fruttato : Non era dunque una caſſa commune , che ſi faceva della rendita , in maniera che era realmente quello, che nel

libro

libro è notato, e che ſe ne poteſſe inferire, che il fruttato, così effettivamente era ripartito.

Se ciaſcheduno marciava colla ſua convenzione particolare, ſe non ci era caſſa commune, ſe eſiggea ciaſcuno a dirittura dall'Affittatore *juxta conventionem*, ſe Calandra non era informato delle convenzioni particolari, ſe niente ſapea de pagamenti, che ſi facevano ai Partecipanti, ed in quali ſumme, come ſi può ſtare ai ſuoi libri, per una regola di ripartimento? Come li Partecipanti delle dodeci Carate, poſſono oggi da queſto fonte ricavare ragione di quaſi poſſeſſo, e pretendere, che debba ripartirſi la rendita, a norma di quei libri?

Quando anche ci fuſſe ſtata Caſſa commune, quando anche non fuſſe ſtato apparente l'affitto, che ſi preſentava in Conſiglio, e quello, che ſi notava nel libro, quando anche non ſi fuſſe regolato queſto Dazio con Affitti ed Albarani particolari, e non ſi fuſſero fatt'i pagamenti dall' Affittatore, a dirittura a ciaſcun Partecipante, a tenore di queſte tali Convenzioni, quando a forma di que' libri, ſi fuſſe effettivamente ripartita la rendita, in queſta ipoteſi, che ſarebbe la più favorevole alli Partecipanti delle dodici Carate; neppure

pure potrebbero far uſo quaſi di una ragione di poſſeſſo, ſenza urtar nello ſcoglio dell' indebito eſatto per tant' anni, e dell' obbligo di reſtituirlo ai Partecipanti delle 18. carate, per la ragione, che il loro quaſi poſſeſſo, derivarebbe da un principio innegabile di mala fede, e da un titolo vizioſo, ripugnante all' acquiſto, e ad una dimoſtrazione innegabile: Se dodeci porzioni di queſto Dazio, danno in figura dieci di fruttato, quindeci ne devono dare le diciotto. E ſe li Partecipanti per dodeci porzioni hanno acquiſtato, come poſſono eſiggere di più, con qual titolo? con qual veſte?

Non ſarebbe queſto il caſo vero dell' indebito, eſatto, ſe ſi voleſſe ſtare ai libri del Computante Calandra? Ma li Partecipanti delle diciotto Carate, non vogliono tirar profitto da quello, che inconſideratamente hanno aſſunto i Contrarj per far loro la Guerra; Sanno, che quanto ſi trova ſcritto in que' libri, è tutto apparenza, e che tutt' altro era la prattica che ſi tenea, come di ſopra ſi è dimoſtrato, e perſuaſi di queſta verità, in vece di avanzare pretenzioni d' indebito eſatto per lo paſſato, reſtringono la loro domanda

alli ultimi ripartimenti già fatti , ed a quelli da farſi , e ſono nel caſo di far queſta domanda, perchè è mutato lo ſtato delle coſe. Prima perchè colli affitti particolari ciaſcuno provedea al proprio intereſſe , non occorrea penſare ad altro , ora che ſi è nel caſo di un determinato eſtaglio , e di doverſi ripartire *per es* , *& libram* , conviene che ſi tenga un ſiſtema corriſpondente al Dritto di ciaſcuno , e che ciaſcuno penſi a poner in ſalvo la propria rata del fruttato, a miſura del ſuo acquiſto.

Ne giova allegare quaſi poſſeſſo , e perchè lo ſtato delle coſe è diverſo , e perchè queſto quaſi poſſeſſo , che ſi vuol dedurre da i libroni , è una favola , e quando ci fuſſe , come derivante da un titolo vizioſo , e come contrario alle regole di proporzione , alle leggi , ed a una pruova dimoſtrativa , non ſolo niente darebbe di dritto nei ripartimenti in avvenire alli Partecipanti delle dodeci , ma ſervirebbe ad obbligarli, al pagamento di quanto con ingiuſto titolo, anno per lo paſſato eſatto .

Tanto meno vi è da contare ſull' aſſunto della mancanza de' Capitali , quaſi non poteſſero giu-

giuſtificare i Partecipanti delle dieciotto Carate il loro titolo. Reca meraviglia, che l'Intereſſati delle dodeci Carate, mentre ſi ſtudiano di prender regola per il ripartimento, da farſi dai famoſi libri del Computante, non ſi fiano avveduti, che in quegli iſteſſi libri ſi trova deſcritto, e diſtinto l'intereſſe delli dodeci, e delle dieciotto carate; e che riſulta da quell'iſteſſo fonte, a cui ricorrono, quello che oggi vogliono impugnare.

Quando mai ſi è dubitato, che queſto Dazio, diviſo per aggevolarne la vendita in trenta carate uguali, fu diſtratto in due diverſi tempi dalla Città, e in due diverſe partite l'una di dieciotto, e l'altra di dodeci carate. La prima vendita di cui ſi ha memoria autentica, fu di una carata fatta a Vito Piſanello Segretario del Regno per docati 1000. Nell'Iſtrumento, che ſe ne ſtipulò nell'anno 1501. ſi ha la ſtoria de' motivi, che induceano la Città ad alienar queſto Dazio, del ripartimento, che ſe ne fece di trenta carate per trovar Compratori, del valore di ducati 1000. per ciaſcheduna carata, della rendita di ducati 3000., che allora dava l'intiero Dazio, e che regolandoſi la rendita al 10. per 100.

doveſſe andare a carico del Compratore, tanto ſe ſi diminuiva, o ſi avanzava il frutto perveniente dal detto Dazio(1). *Fol.*.....

A nor-

(1) *Præfati vero Sindici, & Procuratores, nominibus quibus ſupra, ſponte aſſerverunt pariter coram nobis, & dicto Domino Secretario præſente, audiente, & intelligente præfatam Univerſitatem, & Homines prædictæ Civitatis habere, tenere, & poſſidere per ſe ipſos, vel alium, ſeu alias eorum nomine tenentes, & poſſidentes juxtè, & rationabiliter pleno jure; juxto titulo, & bona fide, tamquam rem propriam dictæ Univerſitatis, & hominum Civitatis prædictæ, & ad eamdem Univerſitatem ſpectantem, & pertinentem Gabellam, ſive membrum Gabellæ boni denarii Civitatis prædictæ in tribus Barris vz. Caſanovæ, Pontis, & S. Antonii francam, liberam, & exemptam ab omni, & qualibet venditione, alienatione, donatione, contractu, onere, redditu, cenſu, angaria, perangaria, ſervitio, & præſtatione quacumque, & ab omni, & qualibet alia ſpecie, & genere ſervitutis, nemini utique per dictam Univerſitatem, & homines, vel alium, ſeu alios eorum nomine venditam, alienatam, obligatam hypotecatam,*

A norma di queſto contratto, da mano in mano, ſi andarono alienando le altre carate, fino al numero di dieciotto, tutte sù quel modello, e per l' iſteſſo prezzo, ne mai ſi è poſto in dubbio la vendita di queſto numero di carate, e tanto meno ſi è dubitato mai del loro ac-

---

catam, ſeu diſtractam, aut aliqui oneri, ſeu obligationi ſubmiſſam; deliberaſſeque propterea prædictam Univerſitatem, & homines, ac ſeipſos Sindicos, & Procuratores nominibus quibus ſupræ pro ſubveniendis nonnullis neceſſitatibus Regiæ Majeſtatis prædictæ, & Univerſitatis prædictæ ad præſens incurrentibus, ac propulſando Bello, quod eidem apparatur ab aliquibus emulis, & inimicis Civitatis prædictæ, ac pro conſervatione pacis, & quietis hujus Regni, & preſertim Civitatis ejuſdem maxime tamen, aliæ mutationes hujus Regni non ſolum in ordinariis, verum etiam in extraordinariis ſolutionibus ſubvenerunt dictam Regiam Majeſtatem: Intendentes facere quod convenit ad eos, tamquam, fideliſſimos Vaxallos ſpectat dictum membrum dictæ Gabellæ, quod exigitur in dictis tribus Barris, deliberaverunt vendere, & in perpetuum, & in burgenſaticum alie-

acquiſto, fatto da diverſe Perſone, che concorſero allora dopo l'alienazione della prima carata. La Città iſteſſa a cui dopo queſta alienazione reſtaróno le dodeci, volendo nell'anno 1595. eſercitar la ricompra, per quante carate pretese di eſercitarla? Si leggano gl'atti

---

alienare, & *pretium* exinde perveniente Regiæ Majeſtatis prædictæ donare, ut Regia Majeſtas prædicta valeat nonnullis ſuis neceſſitatibus occurrere, & providere quæ concernunt utilitatem, beneficium, & bonum pacis, & quietis dictæ Univerſitatis, & quietis totius Regni *prædicti & propterea colloquium inter ſe ipſos nominibus quibus ſupra habuiſſe de modo vendendi Gabellam prædictum, ut de facili procedi poſſit ad venditionem eamdem, & tandem pro faciliori, & commodiori modo venditionis ejuſdem, dictum membrum dictæ Gabellæ*, quod exigitur in dictis tribus Barris, & ſolet arrendare annuatim circa ducatos termille, & pro majori quiete emptorum, & venditionis faciendæ de dicto membro, & ſciantur portiones cujuslibet emptoris, deliberaſſe dividere, & dividiſſe in partes, ſive caratas TRIGINTA, & *pro dictis Cara-*

atti di quella cauſa nel S. R. C. e ſi vedrà ch'inteſe di eſercitarla per dieciotto carate, che aveva vendute col patto di ricomprare fra' dieci anni.

Così ſi ſpiegò nella ſua ſupplica così negl' articoli, così nell' intiero corſo di quel giudizio.

Per

Caratis, ſive portionibus introitus membri dictæ Gabellæ pariter, & volentes ad venditionem prædictam procedere pro beneficio, neceſſitate, & utilitate Univerſitatis, & hominum dictæ Civitatis dictum membrum dictæ Gabellæ, quod exigitur in tribus Barris venale expoſuiſſe, habito prius tractatu cum diverſis hominibus, & perſonis ſuper venditione prædicta, declarando ſi aliquis eſſet, qui dictum membrum dictæ Gabellæ in toto, vel in parte emere voluiſſet, comparare debuiſſet coram Magnificis procuratoribus prædictis nominibus quibus ſupra, quoniam parati erant vendere plus offerenti, & meliorem conditionem dictæ Univerſitatis facienti, diverſis utique vicibus, & diebus per loca publica conſueta, & debita Civitatis prædictæ Neapolis, prout in Bannis, & ſubaſtationibus exinde emiſſis, clarius etiam videtur, quorum tenor eſt ut ſubditur.

Et

Per le 18. carate promoſſe la ſua azione, e sù di queſta ſi raggirarono tutte le ſue poſizioni. *Infraſcripta* (ſi parla di quello ch' intendea provare per il ſuo aſſunto) *offeruntur probanda pro parte Fideliſſimæ Civitatis Neapolis in S. R. C. & coram Regio Conſilia-*

Et quia nullus comparuit qui plus, ſeu tamen offeret velle dare quantum, & prout dictus Magnificus Dominus Secretarius, qui obtulit velle emere partem unam, ſive Caratam unam dicti membri dictæ Gabellæ cum fructibus, juribus, rationibus, & actionibus ad dictam partem, ſive caratam unam Gabellæ prædictæ ſpectantibus, & pertinentibus quovis modo, & dare pro pretio ipſius unius Caratæ membri Gabellæ prædictæ ducatos mille de carolenis argenti, ea de re, prædicti Procuratores, nominibus quibus ſupra videntes, & agnoſcentes conditionem dictæ Univerſitatis, & Hominum, cum præfato Domino Secretario facere meliorem, & quod dicta venditio pro dicto modo facienda, & cedit in evidentem utilitatem dictæ Univerſitatis, *ac præſenti cauſa prædicta, attentis prædictis, & aliis in conſideratione deductis di-*

ſiliario Joanne Thoma Veſpulo in cauſa vertente inter ipſam Civitatem & Poſſeſſores **DECEM ET OCTO** *Caratarum Gabellæ trium Sbarrarum quæ exiguuntur extra menia dictæ Civitatis, & proprie ubi dicitur lo Ponte Caſanova, e S. Antonio ſub ricuperatione* **IPSARUM** *ex cauſis &*

E ratio-

---

dictam partem, ſeu Caratam unam dedictis **TRIGINTA** *Caratis membri Gabellæ, prædictæ loni denarii, quæ exigitur in dictis tribus Barris, eidem Secretario vendere diſpoſuiſſe, & ordinare.*

Die ſecunda menſis Octobris quartæ indictionis 1500. *viſa petitione pro parte dictæ Univerſitatis Neapolis in dicto S. R. C. oblata, viſisque videndis, ac conſideratis corſiderandis S. R. C. ſuum decretum, & judiciariam authoritatem interponit ſuper venditionibus, & alienationibus per dictam Univerſitatem faciendis de dictis Gabellis ex cauſis in dicta petitione expreſſis, perſonis cum quibus poterit convenire, hoc ſuum &c.*

Talibus quidem pactis, conventionibus, & declarationibus in dictas partes coram nobis habitis, & expreſſe firmatis, quod ubi, & in caſu quo ex nunc in antea introitus, & redditus provenientes ex dicto membro dictarum Barrium

trium

rationibus in ſupra dicto deductis non ſe adſtringens &c. proteſtatur &c.

Andiamo al fatto chiaro, che del prezzo ſene formarono trenta Carate, per facilitarſene la vendita, coſta da più pubblici ſtromenti, che la prima alienazione ſeguì di dieciotto, delle trenta Carate, ſi prova con tante ſcritture autentiche, e coll'azione promoſſa dall'iſteſſa Città nell'anno 1595., che non ſi

ſia

---

trium dictæ Gabellæ receperint annuatim ſine diminutione, aut detrimento, quod tunc, & eo caſu pro ea rata vendita dicto Domino Secretario cedat ad damnum, & beneficium emptoris prædicti. *Pacto etiam adjecto quod ubi, & in caſu quo dicti Sindici, & Procuratores nominibus quibus ſupra, vel alii nomine, & pro parte dictæ Univerſitatis quandocumque infra annos decem a præſenti die in antea numerandos vellent emere a dicto Domino Secretario, vel ejus Hæredibus, & Succeſſoribus dictam unam partem, ſive Caratam unam membri prædicti dictæ Gabellæ ut ſupra venditam cum juribus, introitibus, redditibus, fructibus, & pertinentiis ſuis omnibus, & ſolverint dicto Domino Secretario dictos duca-*

ſia mai difficoltato, di eſſerſi diſmembrate nel decimo quinto Secolo, e nel principio del ſeſto dalle trenta, queſte dieciotto carate, coſta da quello che provò l'iſteſſa Città nel giudizio intentato della ricompra.

Ciò appare dall' antico proceſſo preſſo lo Scrivano Barba in banca di Rubino, dal quale ſi ſono eſtratte le prove eſibite nel Proceſſo corrente.

ducatos mille de dictis Carolenis argenteis pro ejus pretio, & valore, quod tunc, & eo caſu dictus Dominus Secretarius, & ejus Heredes, & Succeſſores teneantur, & ſic coram nobis ipſe Dominus Secretarius ſponte promiſſit dictis Procuratoribus nominibus quibus ſupra præſentibus, & ſtipulantibus nomine, & pro parte dictæ Univerſitatis, & Hominum dictæ Civitatis Neapolis dictam partem unam, ſive caratam unam membri Gabellæ prædictæ ut ſupra venditam, & venditam, & venditum eidem Univerſitati, ſeu legitimæ. Perſonæ pro ea vendere pro dicto pretio dictorum ducatorum mille de dictis carolenis argenteis, & de venditione prædicta futurum emptorem, ſeu emptores cautelare per publicum

In-

A fronte di queſti documenti, attaccare oggi il titolo de' Poſſeſſori delli dieciotto, è l'iteſſo che impugnare una verità mai contradetta per lo ſpazio di quaſi tre Secoli; Quello però che non ſi capiſce ſi è, come, e con qual veſte quelli delle dodici, chieggono ragione a Partecipanti delle dieciotto del loro titolo. L' Intereſſe ſarebbe della Città quando ſi poteſſe difficoltare l' acquiſto delle dieciotto carate; ma che facciano ſimili oppoſizioni li contrarj, e quelli, che o ſi riguarda il titolo nato dalla dazione *in ſolutum* dell' anno 1625.

Inſtrumentum vallandum, & roborandum ad conſilium ſapientis, emptoris, ſive emptorum prædictorum. Ita quod in venditione prædicta facienda, non teneatur ipſe Dominus Secretarius, nec ejus Hæredes, & Succeſſores promittere dictam partem, ſeu caratam membri Gabellæ prædictæ ut ſupra venditam, defendere, & anteſtare, ac de evictione teneri, niſi a ſe ipſo tantum, & habentibus cauſam ab eo, nec ad pretii reſtitutionem, quia ſic inter partes ipſas nominibus quibus ſupra coram nobis ex ſpecial pacto extitit, & expreſſe conventum.

1625., o il poſſeſſo ſollenne, che allora ne preſero, non rappreſentano, che dodeci carate, ſembra, che queſto ſia voler eſtendere la loro azione fuori de'limiti dell'acquiſto. Se ſi voleſſe dar loro un fruttato minore di quello, ch' importano le dodeci carate, avrebbero motivo di dolerſi, e di chiedere conto da quei delle dieciotto, ma ſe hanno il frutto corriſpondente alle carate, da eſſi acquiſtate colla dazione *in ſolutum*, ſe niente li manca di quello, che fu loro ceduta dalla Città nell' anno 1625., qual Dritto? qual' azione hanno per obbligare quelli delli dieciotto a giuſtificare il titolo?

E ſe queſta azione la ripetono dall' ineguale ripartimento, ch' intendano fare della rendita non proporzionata agl' acquiſti, ſi riſponde, che la legge per appropriarſi quello, che non ſpetta, non ſumminiſtr' azione alcuna, anche ſe ſi doveſſe ſperimentare, contra un Predone, e un Poſſeſſore di mala fede.

E ſe ſi replica, che non coſtando de' capitali di ciaſcuno intereſſato delle dieciotto Carate, non ſi può pretendere da ciaſcuno di eſſi, una rata determinata di frutto, ſi riſponde, che in ciò non entrano li Partecipanti delle dodeci,

ne

ne queſto ripiego dà loro più di dritto del corriſpondente alle dodeci carate, o ſcema la ragione delle dieciotto. Quello che ſi pretende ſi è, che nel ripartirſi il fruttato, in ragion di dieciotto ſi dia alli primi: in ragion di dodeci alli ſecondi; La diviſione che i primi devono fare tra di loro, non deve importare a quei delle dodeci, ſe s' incontrerà dubio, penſeranno eglino concordarlo alla meglio, e a mettere a coverto il loro intereſſe, ciaſcuno per quella rata, che ci rappreſenta.

Queſte ſono difficoltà, ſono dubj vani, che alla Cauſa non fanno, che non ſcuotono l'aſſunto dell' Intereſſati delle dieciotto Carate. Si è veduto già, che la coſa conſiſte in una dimoſtrazione. Poſto, com'è in realtà, che il Dazio al tempo della prima vendita fù ripartito in trenta Carate eguali; Poſto, com'è fuori di dubio, che delle trenta nell' anno 1501., ne furono alienate dieciotto, che que' primi Compratori, dieciotto ne rappreſentano ſul dazio, e che i ſecondi, che hanno Cauſa dalla dazione *in ſolutum* dell' anno 1625. ne rappreſentano dodeci, ne ſiegue, che i primi hanno da godere del fruttato corriſpondente

alle